



La Corte osserva:

1. Nel 1990 Antonio De Filippis perse la vita in conseguenza d'un sinistro stradale.

Nel 1996 i prossimi congiunti della vittima (ovvero la moglie Angela Suglia ed i figli Giangrazio e Vito De Filippis) convennero dinanzi al Tribunale di Bari il proprietario, il conducente e l'assicuratore in l.c.a. del veicolo responsabile (la Comitas s.p.a.), nonché l'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ovvero la RAS s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

La Comitas s.p.a. in l.c.a., costituendosi, eccepì la prescrizione del diritto vantato dagli attori. A fondamento di tale eccezione dedusse che il responsabile civile, rinviato a giudizio in sede penale, era stato condannato in quella sede ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e che di conseguenza dalla data di tale pronuncia era iniziato a decorrere il termine biennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, ultimo periodo, c.c..

2. Con sentenza n. 2430 del 2005 il Tribunale di Bari rigettò la domanda, ritenendola non provata.

La sentenza venne impugnata dai sigg.ri Suglia-De Filippis.

Nel giudizio di appello si costituì soltanto la Comitas s.p.a. in l.c.a., che reiterò l'eccezione di prescrizione.

La Corte d'appello di Bari con sentenza 27.9.2011 n. 845, per quanto qui ancora rileva:

(-) ritenne sussistente la responsabilità del proprietario e del conducente convenuti in giudizio;

(-) ritenne che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Comitas in l.c.a., pur fondata, potesse giovare soltanto a quest'ultima nei suoi rapporti con l'impresa designata, ma non potesse rilevare nei rapporti tra i danneggiati da un lato, i danneggianti e l'impresa designata dall'altro.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Comitas in l.c.a., sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Nessuna delle altre parti si è difesa in questa sede.



4. Ritiene questo Collegio che il secondo dei motivi di ricorsi proposti dalla Comitas in l.c.a. prospetti una questione sulla quale si registra un contrasto di giurisprudenza in seno a questa Corte, e che pertanto sia opportuno rimettere la causa al Primo Presidente, perché valuti l'assegnazione di essa alle Sezioni Unite.

5. Col secondo motivo del proprio ricorso, infatti, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assumono violati gli artt. 1310, 2055, 2939 c.c.; 18, 19 e 23 della l. 24.12.1969 n. 990 (applicabile *ratione temporis* al caso di specie).

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello, richiamando vari precedenti di legittimità, abbia adottato la seguente interpretazione dell'art. 2939 c.c.:

(a) quando la prescrizione è invocata da un *creditor debitoris*, essa paralizza il diritto nei confronti del debitore convenuto, nei limiti ovviamente di quanto quest'ultimo debba a chi l'eccezione ha sollevato;

(b) quando la prescrizione è invocata da un terzo, l'eccezione non paralizza il diritto vantato dall'attore, ma solo il diritto del debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.

Sulla base di questa distinzione, prosegue il ricorrente, la Corte d'appello ha ritenuto che il commissario liquidatore della Comitas fosse un "terzo" rispetto alla pretesa azionata dai danneggiati nei confronti dei responsabili civili e dell'impresa designata, e che di conseguenza l'eccezione sollevata dall'impresa in l.c.a. potesse spiegare i suoi effetti solo nel rapporto di rivalsa tra l'impresa designata e la Comitas in l.c.a., ma non valesse a paralizzare la domanda di risarcimento proposta dai congiunti della vittima.

Tale statuizione sarebbe ad avviso del ricorrente erronea *in iure*, perché il commissario liquidatore dell'assicuratore del responsabile d'un sinistro stradale, sebbene posto in liquidazione coatta (e quindi non aggredibile *in executivis*, resterebbe comunque un debitore solidale, e le eccezioni da lui sollevate producono di conseguenza effetti non solo in seno al rapporto di



rivalsa (tra impresa designata e impresa in liquidazione), ma anche in seno al rapporto risarcitorio (tra danneggiato e impresa designata).

6. La questione prospettata dal motivo di ricorso appena riassunto imporrebbe di stabilire, gradatamente:

(a) se il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice della r.c.a., convenuto quale litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa designata, abbia o meno la veste di "terzo interessato", ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento;

(b) in caso di risposta affermativa al quesito che precede, se l'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa designata, possa comunque giovare agli altri convenuti vuoi in virtù della veste di litisconsorte necessario che il commissario liquidatore assume ai sensi dell'art. 23, ultimo periodo, della l. 24.12.1969 n. 990, vuoi in virtù della peculiarità della materia.

7. Sulla prima di tali questioni si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

7.1. Secondo un **primo orientamento**, condiviso anche dalle Sezioni Unite nel 1981, l'assicuratore della responsabilità civile è, rispetto alla pretesa risarcitoria formulata dal danneggiato nei confronti dell'assicurato, un "terzo" di cui al 2939 c.c., e l'eccezione di prescrizione da lui sollevata non estingue il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato, ma ha effetto solo nel rapporto tra debitore e assicuratore.

In particolare, secondo Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981, Rv. 415478, l'eccezione di prescrizione sollevata da un qualsiasi terzo "che vi abbia interesse", ai sensi dell'art. 2939 c.c., *"non produce l'estinzione del diritto, né paralizza l'azione del creditore inerte (...), ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la*



duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito".

Tale principio, formulato in una fattispecie estranea alla materia dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, venne esteso a quest'ultima materia dalla sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545773, con la quale si negò che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della r.c.a. del responsabile d'un sinistro stradale potesse estinguere il diritto dell'attore, e si limitò l'effetto dell'eccezione al rapporto interno tra assicurato (ovvero il debitore convenuto) ed assicuratore.

Il suddetto principio, infine, è stato ribadito in epoca recente da questa stessa sezione in una fattispecie del tutto identica a quella del presente giudizio (domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata e notificata all'impresa in l.c.a.; eccezione di prescrizione sollevata soltanto da quest'ultima).

Chiamata a stabilire quali fossero in tale ipotesi gli effetti dell'eccezione di prescrizione, Sez. 3, Sentenza n. 9858 del 07/05/2014, Rv. 631628 ha ritenuto che essa giovasse solo all'impresa in l.c.a., e non all'impresa designata, rimasta contumace. Tale ultima decisione, tuttavia, è stata motivata non col richiamo all'art. 2939 c.c., ma in base all'assunto che l'impresa in l.c.a. è un condebitore solidale, e l'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori solidali non giova agli altri coobbligati, secondo la regola desumibile dall'art. 1310 c.c..





7.2. Per un **secondo** e più recente **orientamento**, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della r.c.a. (in quel caso *in bonis*, e non in liquidazione) giova anche all'assicurato, ed estingue il credito del danneggiato nei confronti di tutti i corresponsabili convenuti.

Tale orientamento è stato inaugurato da Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752, la quale ha espressamente affermato di volere "*rimeditare e rimodellare*" il precedente orientamento.

Nel caso deciso da tale sentenza, nel giudizio di risarcimento proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a., solo quest'ultimo si era costituito eccependo la prescrizione, ma il giudice di merito - ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione - rigettò la domanda nei confronti di ambedue i convenuti.

La sentenza 6934/07, cit., di questa Corte confermò la sentenza di merito, affermando i seguenti principi:

(a) l'art. 2939 c.c. non stabilisce alcuna "*invalidabile linea di confine*" tra l'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata dal *creditor debitoris*, e quella in cui sollevata dagli altri terzi, sicché non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l'eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla;

(b) i "terzi interessati" di cui è menzione nell'art. 2939 c.c. costituiscono una categoria composita e non omogenea;

(c) è dunque compito dell'interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal "terzo interessato" giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente;

(d) per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo al loro interesse; e tale effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione da essi sollevata sussiste tutte le volte in cui "*una loro situazione di vantaggio possa essere pregiudicata se la prescrizione non venga eccepita anche da altri*".

All'esito di questa ricostruzione la sentenza in esame, superando la tradizionale e consolidata interpretazione dell'art. 1310 c.c., perviene ad affermare che l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore



solidale giova anche agli altri, se *"dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli"* all'eccipiente.

L'orientamento inaugurato dalla sentenza appena riassunta, in seguito, è stato proseguito da Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 09/06/2014, Rv. 631582, e da Sez. 3, Sentenza n. 18648 del 12/09/2011, Rv. 619257, le quali hanno ritenuto che anche nel giudizio di rinvio, gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri condebitori, *"tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro"*.

8. Così riassunti i contrapposti orientamenti, è evidente che, aderendo al primo orientamento, il secondo motivo di ricorso della Comitass sarebbe da dirsi infondato.

Aderendo al secondo orientamento, invece, esso sarebbe fondato, perché anche a voler qualificare l'impresa in l.c.a. come "terzo" rispetto alla pretesa risarcitoria della vittima d'un sinistro stradale, l'accoglimento della domanda di quest'ultima nei confronti dell'impresa designata esporrebbe il commissario liquidatore all'azione di rivalsa, di cui all'art. 29, comma 2, l. 24.12.1969 n. 990.

Né in quest'ultimo caso varrebbe rilevare, come ha fatto la Corte d'appello nella sentenza qui impugnata, che il commissario liquidatore *"potrà eventualmente far valere l'eccezione di prescrizione per paralizzare la domanda di insinuazione al passivo"* da parte dell'impresa designata.

Tale affermazione infatti non considera che qualunque questione relativa al rapporto di surrogazione tra impresa designata e impresa in l.c.a. va posta e risolta nel giudizio di risarcimento del danno, come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 8085 del 02/04/2007, Rv. 595920 (in motivazione, al § 4.4 dei "Motivi della decisione"): solo questo, infatti, è lo scopo e il senso della previsione che impone la presenza necessaria del commissario liquidatore nel giudizio proposto dal danneggiato contro l'impresa danneggiata.



Sicché, non avendo la sentenza impugnata nulla statuito con efficacia di giudicato sulla sussistenza o meno del diritto di surrogazione dell'impresa designata nei confronti di quella in liquidazione, a seguire l'orientamento più risalente si perverrebbe all'assurdo che nel caso di specie il commissario liquidatore non potrebbe mai utilmente sollevare l'eccezione di prescrizione: non nel giudizio di risarcimento del danno, perché la sua eccezione lascerebbe vivo il credito della vittima; e non nella fase di insinuazione al passivo, perché la relativa eccezione si sarebbe dovuta far valere nel giudizio di risarcimento del danno.

9. Questo Collegio ritiene e suggerisce, in conclusione, che la vicenda qui in esame possa essere correttamente inquadrata nei seguenti termini:

(a) il commissario liquidatore dell'assicurazione in l.c.a., rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato, non è un "terzo"; egli infatti resta virtualmente debitore tanto dell'assicurato, quanto del danneggiato, i quali in teoria potrebbero chiedere l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale; l'attribuzione alla vittima di un'azione diretta nei confronti della sola impresa danneggiata non è che un corollario, dettato a tutela delle vittime, del generale principio che vieta l'accertamento di crediti nei confronti del fallito in sede extrafallimentare;

(b) l'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore produce i propri effetti anche nel rapporto tra il danneggiato, il responsabile-assicurato e l'impresa danneggiata, per tre ragioni:

(b') perché in tema di assicurazione della r.c.a. non è concepibile una condanna dell'assicuratore ma non del danneggiato, o viceversa (come affermato da Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv. 588600);

(b'') perché quando è la legge ad imporre il litisconsorzio processuale, l'accertamento contenuto nella sentenza non può non essere unitario nei confronti di tutti i litisconsorti;

(b''') ad ammettere che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore in l.c.a. paralizzi la sola azione di surrogazione proposta nei confronti di quest'ultimo dall'impresa designata, ciò non basterebbe ad escludere la sussistenza d'un "interesse" del commissario liquidatore, ex art.



2939 c.c., a paralizzare la pretesa risarcitoria del terzo. Infatti, nell'ipotesi non infrequente in cui l'assicuratore abbia garantito un massimale superiore a quello minimo di legge, l'impresa designata risponderebbe solo nei limiti di quest'ultimo, ed il danneggiato potrebbe invocare il danno differenziale nei confronti dell'assicurato-responsabile. Questi, a sua volta, indennizzata la vittima avrebbe diritto di insinuarsi al passivo della curatela, pretendendo - sia pure in moneta fallimentare - l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente garantita dall'assicuratore *in bonis*. Pertanto limitare gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore ai soli rapporti tra questi e l'impresa designata non garantisce affatto gli interessi del commissario, e non è di conseguenza scelta coerente con l'art. 2939 c.c..

P.q.m.

ordina la trasmissione degli atti al Primo Presidente, perché valuti la rimessione della causa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015.

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente
(Giovanni Battista Reddi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 23 DIC. 2015

il

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone